



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice Delegato,

Vista la domanda depositata in data 8 marzo 2023 da BANDOLIERI MORENO (C.F. BNDMRN60M18F097I), con l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore,

Visto il decreto di apertura emesso in data 30 marzo 2023,

Letta la relazione depositata dai Gestori dell'OCC ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII,

Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte dei creditori:

- Agenzia delle Entrate Riscossione
- Agenzia delle Entrate
- ViviBanca Spa,

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il giudice deve verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, resolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni circa la convenienza da parte di alcuno dei creditori, l'omologa potrà essere concessa a condizione che il giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ciò premesso, in presenza di contestazione da parte dei creditori, deve procedersi al loro esame.

- 1) Quanto alle osservazioni proposte da Agenzia delle Entrate Riscossione, i gestori, dott.ssa Chiara Zambelli e dott. Nicola Santarelli, in seno alla relazione depositata in data 29 aprile 2023 hanno rappresentato che esse si riferiscono *“a n. 2 cartelle, attualmente non ancora notificate al contribuente e che non erano presenti nell'estratto di ruolo utilizzato ai fini della*

proposta, in quanto all'epoca non risultavano ancora pubblicate nella sua area riservata. Inoltre viene fornita la suddivisione per natura degli importi a debito con distinzione della quota chirografaria e della quota con privilegio", (All. C);

- 2) Quanto alle osservazioni proposte da Agenzia delle Entrate, invece, così rilevano “...in riferimento all'attività di consolidamento del debito avviata dall'ente in seguito all'apertura della procedura dalla quale sono emersi ulteriori debiti rispetto a quelli inseriti nella proposta: “In particolare, per l'anno d'imposta 2017, a seguito del controllo della dichiarazione integrativa mod. Redditi PF del 5/8/2021, l'Ufficio ha rilevato la comunicazione d'irregolarità prot. telematico n. T210805172814446930000001 del 29/03/2023 ed ha emesso atto di contestazione n. THFCOF000200 prot. n. 39900 del 20/04/2023”, (All. D);

Entrambe le precisazioni esposte sub 1) e 2) sono state recepite dai Gestori.

- 3) Quanto infine alle osservazioni depositate dal creditore Vivi Banca S.p.a., i gestori danno conto del fatto che queste riguardano i seguenti aspetti “Sulla carenza dei presupposti di ammissibilità e proponibilità della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti”; ii. “Elementi di criticità della disciplina sul trattamento della cessione del quinto nelle procedure di sovraindebitamento”; iii. “Sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria” (All. E).

Infine evidenziano che INPS, quale istituto erogatore della pensione del debitore su cui gravano la procedura esecutiva R.G. 447/20 e la cessione del quinto in favore di Vivi Banca S.p.a. (procedure sospese in seno al decreto di apertura), ha rappresentato anzitutto che la sospensione risulta materialmente eseguibile a far data dal mese di giugno 2023 (essendo le precedenti mensilità già state trasmesse agli uffici pagatori e non essendo dunque modificabili), in secondo luogo ha precisato che “risulta essere ancora accantonata all'Istituto la somma di € 6.614,03, pari alla quota di 1/5 del Trattamento di Fine Servizio (già erogato per i restanti 4/5 al debitore nell'Agosto 2022) di spettanza dell'assegnataria “FINO 2 SECURITISATION SRL”.

Ciò posto, i gestori hanno condivisibilmente recepito le osservazioni avanzate da Agenzia delle Entrate e da Agenzia delle Entrate Riscossioni modificando il piano, sì da includere le maggiori somme, non considerate all'atto del deposito del ricorso in quanto non visibili rispetto alla posizione personale di Bandolieri.

Hanno trovato, invece, solo parziale accoglimento le osservazioni del creditore Vivi Banca S.p.a.

Per completezza, si procede all'esame dei singoli aspetti richiamati dal creditore dissenziente;

- Carenza del requisito della meritevolezza.

Assume il creditore l'assenza di meritevolezza in capo a Bandolieri, che avrebbe assunto le

obbligazioni con grave colpa, consapevole dell'impossibilità di porvi adempimento a fronte della evidente situazione di indebitamento, risalente ai primi anni 2000.

La doglianza non merita accoglimento.

Risulta agli atti che Vivi Banca S.p.a. è creditore di Moreno Bandolieri a fronte di contratto di prestito personale al consumo concluso in data 1 luglio 2015 (all. G alla relazione OCC ex art. 70, comma 6, CCII), cui è seguito il contratto del 2 agosto 2019 (all. 1 alle osservazioni del creditore).

Ciò posto, è vero che le difficoltà finanziarie di Bandolieri sono originate dall'escussione delle garanzie dallo stesso prestate in favore dell'ex- coniuge molti anni or sono, ma è vero altresì che, successivamente alla conclusione del primo finanziamento con Vivi Banca S.p.a., il Bandolieri è stato dichiarato tenuto a corrispondere alla moglie la somma di Euro 350,00 mensili (omologa dell'11 maggio 2016) a titolo di assegno alimentare.

Si tratta di un fatto sopravvenuto certamente incidente sulla situazione patrimoniale del debitore.

D'altronde l'art. 69 CCII declina come condizione soggettiva di ammissibilità ai fini dell'omologa l'assenza di colpa grave, mala fede o frode.

Una lettura attenta della norma porta a ritenere che il debitore non sia meritevole non solo se vi è sproporzione tra le obbligazioni assunte ed il suo patrimonio e se detta sproporzione sia stata determinata da un comportamento consapevole o volontario, ma anche se essa dipende da una condotta irragionevole circa la mancata previsione di non potere adempiere.

Si noti che il legislatore del nuovo codice ha voluto restringere il giudizio di immeritevolezza, circoscrivendolo ai casi di colpa grave e non anche a quelli di colpa generica, come erroneamente rilevato dal creditore nelle proprie osservazioni.

Ciò comporta che esso debba fare riferimento ad una diligenza priva del connotato della professionalità, e dunque ad un livello di capacità di previsione molto basso e ad una condotta del debitore non inerte né ingiustificata.

Bandolieri risulta avere garantito personalmente debiti della moglie, risulta avere sempre svolto attività lavorativa e di essere attualmente titolare di pensione INPS.

È stato sottoposto (unitamente alla ex moglie) a procedure esecutive che tuttavia non sono state totalmente soddisfattive per i creditori.

Dunque ha concluso due contratti di prestito personale (uno dei quali con il creditore dissenziente) proprio per fare fronte alla situazione sopra descritta; il riconoscimento dell'assegno alimentare in favore della moglie (intervenuto dopo, lo si ripete, la conclusione del primo contratto di finanziamento con il creditore Vivi Banca S.p.a.) risulta avere dunque alterato e peggiorato la situazione.

Non si evince alcun elemento tale da ritenere sussistente una colpa grave, non potendosi confinare la

meritevolezza a fatti sopravvenuti ed imprevedibili, come nel caso che occupa.

Trattandosi di una procedura rivolta ai consumatori, infatti, non può considerarsi immeritevole chi subisce aggravii di costi di mantenimento della famiglia determinati dalla crisi coniugale o chi, a mero titolo esemplificativo, subisce la perdita del lavoro a tempo indeterminato, o ancora chi subisce la perdita del lavoro a tempo determinato ed ha ragionevolmente confidato nel rinnovo del contratto. Dette conclusioni, infatti, giungerebbero a “snaturare” il fine della procedura concorsuale che occupa, conducendo a risultati antitetici rispetto a quelli perseguiti dal legislatore del codice e, ancora prima, dalla normativa unionale in seno alla Direttiva Insolvency.

È infatti opportuno rammentare che la scelta di circoscrivere le ipotesi di rigetto della domanda ai soli casi di colpa grave, malafede o frode rappresenta il contemperamento con la primaria esigenza di favorire le ipotesi di superamento della condizione di sovraindebitamento con gli strumenti alternativi rispetto all'ipotesi liquidatoria.

- Pregiudizio derivante dall'omologazione del piano ai creditori titolari di cessione del quinto:

Il creditore dissenziente opera una lunga digressione di carattere generale, volta ad evidenziare il pregiudizio che deriva, dall'assetto del Codice della Crisi, ai creditori titolari di cessione del quinto (quale Vivi Banca S.p.a. è rispetto a Bandolieri).

È qui necessario e sufficiente rammentare che è la stessa *littera legis* a prevedere, all'art. 67, comma 3, la possibilità che i soggetti titolari di crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione possano essere falcidiati.

Mentre nel vigore della legge 3/12 la questione ha rappresentato oggetto di un vivace dibattito giurisprudenziale, poi risoltosi mediante l'applicabilità analogica alla cessione di crediti futuri (tra cui rientra la cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione possano essere falcidiati) di quanto previsto dall'art. 2918 (cfr, tra molte, Trib. Monza, 26 luglio 2017), il legislatore del Codice della Crisi ha operato diversamente.

Infatti, da un lato ha previsto la permanenza dell'efficacia della cessione anteriore rispetto alla procedura, dall'altro ha previsto la possibilità di trattare il credito come tutti gli altri.

Ciò significa che il creditore verrà sottoposto alla falcidia al pari di tutti gli altri creditori, ma che potrà percepire l'importo a lui spettante (nei limiti della falcidia) tramite la corresponsione diretta da parte del debitore ceduto.

Dunque, se la percentuale prevista dal piano per il creditore viene soddisfatta, l'effetto della cessione viene meno e la quota “disponibile” deve essere appresa dalla procedura.

- Sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il creditore rileva che l'alternativa liquidatoria risulterebbe più conveniente per la propria posizione personale, atteso che essendo titolare di diritto a trattenere una quota parte della pensione, che

rappresenta un bene impignorabile, Vivi Banca S.p.a. potrebbe proseguire nella trattenuta anche in caso di liquidazione e dunque sarebbe maggiormente soddisfatto.

L'assunto non è corretto.

Anzitutto va precisato che l'alternativa liquidatoria è, ovviamente, rappresentata dalla liquidazione controllata di cui agli artt.268 segg. CCII.

Dunque, nel caso che occupa, le somme percepite a titolo di pensione sarebbero apprese dalla procedura, eccezion fatta per la somma indicata dal giudice quale necessaria al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare.

Ma non solo.

Come già esposto nel ricorso e nel decreto di apertura, il debitore è titolare unicamente di quattro automezzi immatricolati tra il 1990 ed il 2006, nonché di quote di terreni, pari a 14/198, siti in Meldola (FC) e, come già detto, di pensione anticipata erogata dall'INPS.

Atteso che la proposta di piano prevede che, in un arco temporale di cinque anni, siano soddisfatti i creditori chirografari nella misura del 15,57% per mezzo del versamento dell'importo di Euro 22.000,00 (quale somma della devoluzione del residuo disponibile del TFS e della trattenuta volontaria della pensione di Euro 116,67 al mese), a fronte di un passivo di (circa) Euro 93.186,50, va da sé che la proposta è certamente più conveniente dell'alternativa liquidatoria, nell'ambito della quale sostanzialmente non vi sarebbero beni liquidabili.

Ciò chiarito in ordine alle osservazioni del creditore Vivi Banca S.p.a., i gestori in seno alla relazione ex art. 70 comma 6 CCII hanno apportato alcune modifiche al piano di cui è necessario dare conto.

Già si è detto sulla precisazione del credito rispetto ad Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione.

Analogamente è avvenuto rispetto al creditore Vivi Banca, che (oltre ad avere espresso le considerazioni sopra analizzate) ha aggiornato il saldo al 3 aprile 2023; detto aggiornamento è stato correttamente recepito dai gestori.

Infine questi hanno dato atto dell'avvenuta comunicazione da parte di INPS circa l'accantonamento presso detto istituto della somma di Euro 6.614,03, pari alla quota di 1/5 del Trattamento di Fine Servizio (...) di spettanza dell'assegnataria Fino 2 Securitisation S.r.l.

La somma, in quanto accantonata ma non distribuita, deve essere appresa dalla procedura e corrisposta ai creditori nei termini di piano; deve infatti certamente ritenersi che anche nei confronti di detto importo e del creditore assegnatario valgano le regole della *par condicio creditorum*.

Da tutto quanto esposto discende che la situazione aggiornata all'avvenuto recepimento delle osservazioni e delle precisazioni dei crediti è:

Creditore	Debito complessivo (valore nominale)	prededuzione	privilegio	chirografario	Debito da soddisfare integralmente (100%)	Debito da soddisfare parzialmente (13,51%)	Totale somme ripartite in arco piano
Zambelli dott. Chiara / Gestore Crisi	€ 1.622,40	€ 1.622,40			€ 1.622,40	€ -	€ 1.622,40
Santarelli dott. Nicola / Gestore Crisi	€ 1.666,80	€ 1.666,80			€ 1.666,80	€ -	€ 1.666,80
O.C.C. Romagna	€ 951,60	€ 951,60			€ 951,60	€ -	€ 951,60
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna	€ 3.407,79		€ 3.407,79		€ 3.407,79	€ -	€ 3.407,79
Compass Banca spa	€ 13.151,15			€ 13.151,15	€ -	€ 1.776,80	€ 1.776,80
SPV Project 2016 S.r.l	€ 1.907,52			€ 1.907,52	€ -	€ 257,72	€ 257,72
ViviBanca Spa	€ 17.666,42			€ 17.666,42	€ -	€ 2.386,84	€ 2.386,84
Fino 2Securisation Srl (Originator: Unicredit Spa)	€ 49.620,71			€ 49.620,71	€ -	€ 6.704,06	€ 6.704,06
Regione Emilia-Romagna	€ 395,04		€ 395,04		€ 395,04	€ -	€ 395,04
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 1.362,55		€ 1.113,85	€ 248,70	€ 1.113,85	€ 33,60	
Agenzia delle Entrate	€ 1.345,74		€ 1.345,74		€ 1.345,74	€ -	€ 1.345,74
Etica Consulting Srl	€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ -	€ 202,66	€ 202,66
Fondo rischi generico	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ 135,11	€ 135,11
TOTALE	€ 95.597,72	€ 4.240,80	€ 6.262,42	€ 85.094,50	€ 10.503,22	€ 11.496,78	€ 20.852,55

Pertanto, il piano finale che dovrà essere oggetto di esecuzione nei termini di cui al ricorso e con le precisazioni sopra indicate è il seguente:

Creditore	Debiti da Piano iniziale	Debiti aggiornati post Osservazioni dei creditori	Delta
Zambelli dott. Chiara / Gestore Crisi	€ 1.622,40	€ 1.622,40	€ -
Santarelli dott. Nicola / Gestore Crisi	€ 1.666,80	€ 1.666,80	€ -
O.C.C. Romagna	€ 951,60	€ 951,60	€ -
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna	€ 3.407,79	€ 3.407,79	€ -
Compass Banca spa	€ 13.151,15	€ 13.151,15	€ -
SPV Project 2016 S.r.l (Whitestar Srl)	€ 1.907,52	€ 1.907,52	€ -
ViviBanca Spa	€ 17.138,90	€ 17.666,42	€ 527,52
Fino 2 Securisation Srl (Originator: Unicredit Spa)	€ 49.620,71	€ 56.234,74	€ 6.614,03
Regione Emilia-Romagna	€ 395,04	€ 395,04	€ -
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 485,34	€ 1.362,55	€ 877,21
Agenzia delle Entrate	€ 339,25	€ 1.345,74	€ 1.006,49
Etica Consulting Srl	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
Fondo rischi generico	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
TOTALE	€ 93.186,50	€ 102.211,75	€ 9.025,25
		↓ di cui:	
		predeuzione € 4.240,80	4,15%
		privilegio € 6.262,42	6,13%
		chirografario € 91.708,53	89,72%
		€ 102.211,75	100,00%

Il prospetto sopra riportato, con indicazione maggiormente analitica delle categorie e delle percentuali di soddisfazione è, dunque, espresso come segue:

Creditore	Debito complessivo (valore nominale)	categoria			a)	b)	a+b)
		predeuzione	privilegio	chirografario	Debito da soddisfare integralmente (100%)	Debito da soddisfare parzialmente (19,75%)	Totale somme ripartite in arco piano
Zambelli dott. Chiara / Gestore Crisi	€ 1.622,40	€ 1.622,40			€ 1.622,40	€ -	€ 1.622,40
Santarelli dott. Nicola / Gestore Crisi	€ 1.666,80	€ 1.666,80			€ 1.666,80	€ -	€ 1.666,80
O.C.C. Romagna	€ 951,60	€ 951,60			€ 951,60	€ -	€ 951,60
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna	€ 3.407,79		€ 3.407,79		€ 3.407,79	€ -	€ 3.407,79
Compass Banca spa	€ 13.151,15			€ 13.151,15	€ -	€ 2.597,12	€ 2.597,12
SPV Project 2016 S.r.l	€ 1.907,52			€ 1.907,52	€ -	€ 376,70	€ 376,70
ViviBanca Spa	€ 17.666,42			€ 17.666,42	€ -	€ 3.488,80	€ 3.488,80
Fino 2 Securitisation Srl (Originator: Unicredit Spa)	€ 56.234,74			€ 56.234,74	€ -	€ 11.105,36	€ 11.105,36
Regione Emilia-Romagna	€ 395,04		€ 395,04		€ 395,04	€ -	€ 395,04
Agenzia delle Entrate Riscossione	€ 1.362,55		€ 1.113,85	€ 248,70	€ 1.113,85	€ 49,11	
Agenzia delle Entrate	€ 1.345,74		€ 1.345,74		€ 1.345,74	€ -	€ 1.345,74
Etica Consulting Srl	€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ -	€ 296,22	€ 296,22
Fondo rischi generico	€ 1.000,00			€ 1.000,00		€ 197,48	€ 197,48
TOTALE	€ 102.211,75	€ 4.240,80	€ 6.262,42	€ 91.708,53	€ 10.503,22	€ 18.110,81	€ 27.451,07

In conclusione, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da BANDOLIERI MORENO (C.F. BNDMRN60M18F097I) e disporre la chiusura della procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII,

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da BANDOLIERI MORENO (C.F. BNDMRN60M18F097I),

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

che la presente sentenza sia trascritta a cura del Gestore dell'OCC sui beni immobili e mobili registrati del debitore;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;

avverte

i Gestori dell'OCC che dovranno vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza;

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata d'ufficio o su istanza di un creditore, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Forlì, 2 giugno 2023

Il Giudice Delegato

Dott. Maria Cecilia Branca